



## COMUNE DI BRINDISI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del Registro 19/06/2025

**OGGETTO: INIZIO SEDUTA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNUALITA' 2025.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **12:23**, in Brindisi nella Sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta Pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Gabriele Antonino e con la partecipazione del Dott. Francesco Rosario Arena SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Sono intervenuti i consiglieri:

| Componente                | Pres. | Ass. | Componente              | Pres.     | Ass.     |
|---------------------------|-------|------|-------------------------|-----------|----------|
| Dott. Giuseppe Marchionna | Si    |      | Lorenzo Guadalupi       | Si        |          |
| Denise Aggiano            | Si    |      | Pasquale Luperti        |           | Si       |
| Alessandro Antonino       | Si    |      | Tiziana Martucci        | Si        |          |
| Gabriele Antonino         | Si    |      | Veronica Mastrogiacomo  |           | Si       |
| Mario Borromeo            | Si    |      | Cesare Mevoli           | Si        |          |
| Francesco Cannalire       | Si    |      | Alessandro Miceli       | Si        |          |
| Alessio Carbonella        | Si    |      | Antonio Monetti         | Si        |          |
| Giuseppe Carletti         | Si    |      | Lidia Penta             | Si        |          |
| Maria Ciaccia             | Si    |      | Teodoro Pierri          |           | Si       |
| Maurizio Colella          | Si    |      | Roberto Quarta          | Si        |          |
| Giampaolo D'Onofrio       | Si    |      | Diego Rachiero          | Si        |          |
| De Maria Raffaele         | Si    |      | Riccardo Rossi          | Si        |          |
| Nicola Didonna            | Si    |      | Ernestina Sicilia       | Si        |          |
| Roberto Fusco             | Si    |      | Jacopo Sticchi          | Si        |          |
| Salvatore Giannace        | Si    |      | Pierpaolo Strippoli     |           | Si       |
| Michelangelo Greco        | Si    |      | Luca Tondi              | Si        |          |
|                           |       |      | Maria Lucia Vantaggiato | Si        |          |
|                           |       |      | <b>Totale</b>           | <b>29</b> | <b>4</b> |

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Gabriele Antonino, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

# SEDUTA CONSILIARE DEL 19 GIUGNO 2025

## N. 56 DEL VERBALE

**OGGETTO: INIZIO SEDUTA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNUALITA' 2025.**

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele ANTONINO esegue l'appello alle ore 12.23 assistito dal Segretario Generale Dott. Francesco Rosario ARENA e, constatata la presenza di n. 27 Consiglieri e del Sindaco, nonché l'assenza dei consiglieri LUPERTI, MASTROGIACOMO, PIERRI, ROSSI e STRIPPOLI, dichiara la validità della seduta.

Viene eseguito l'inno nazionale che viene ascoltato in piedi e in assoluto silenzio dal pubblico e dai consiglieri presenti in aula.

Preliminarmente, chiede di intervenire il consigliere DIDONNA, il quale propone un minuto di silenzio in onore del brigadiere Legrottoglie, morto in servizio.

Entra il consigliere PIERRI.

(Presenti n. 28 consiglieri ed il Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele ANTONINO comunica che il punto 1) degli argomenti iscritti all'ordine del giorno reca quanto indicato in oggetto e cede la parola all'Assessore COZZOLINO che, in qualità di proponente, illustra la proposta in oggetto già modificata così come indicato nell'emendamento allegato agli atti, nel testo che segue:

## RELAZIONE

### Premesso che:

- ☐ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ☐ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ☐ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ☐ la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”

- la determina n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la delibera n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 e la delibera n.7/2024/R/RIF del 23.01.2024 di integrazione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 8.2 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento (MTR-2), tenuto conto dei chiarimenti applicativi di cui alle determinazioni n. 2/2021-DRIF e n. 1/2023-DTACla determinazione dell’ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Preso atto che**, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Considerato che**, il Comune di Brindisi ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 con atto n. 107 del 23/12/2024;

**Richiamato** in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Vista** la determina n. 131 del 29.05.2025 di AGER, numero protocollo 79870 del 29.05.2025, con la quale veniva validato il PEF del Comune di Brindisi, dando atto che la validazione è consistita nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione dello stesso, tenuto conto:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) del rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 10/06/2025 con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, il Piano Economico Finanziario 2025-2027 il quale ha valore complessivo di Euro 28.400.000,00;

**Considerato** che nell’anno 2025 è previsto un recupero evasione di € 2.000.000 e un ruolo TARI suppletivo corrispondente a € 1.600.000,00;

**Tenuto conto** dei punti precedenti il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe TARI 2025 è pari a € 24.800.000,00, di cui parte fissa € 8.266.666,67 e parte variabile € 16.533.333,33;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto** in particolare l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede

l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “1” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto** di stabilire che per l'anno 2025 il pagamento della Tari dovrà avvenire in 5 rate mensili con le scadenze di seguito riportate:

- Unica soluzione 31 agosto 2025;
- 1^ rata 31 agosto 2025;
- 2^ rata 30 settembre 2025;
- 3^ rata 31 ottobre 2025;
- 4^ rata 30 novembre 2025;
- 5^ rata 31 gennaio 2026;

**Considerato che:**

- ☐ l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ☐ l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di*

*ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte

della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025, che al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1 bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria 3,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare, la componente 3, e' stata inizialmente posta pari a 6 euro/utenza;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consigliere n. 72 del 09/07/2020 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 29/06/2021, n. 35 del 31/05/2022, n. 18 del 30/03/2023 e n. 48 del 19/07/2024;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 23.12.2024 ed il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 107 del 23.12.2024;

**Richiamati** l'articolo 107 del Tuel e l'articolo 4 del d.lgs. n. 165/2001 che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

Il Dirigente del Settore SS.FF: - Tributi

Dott. Gabriele FALCO

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale prendono parte i consiglieri QUARTA, l'assessore COZZOLINO, GRECO, BORROMEO, RACHIERO, DIDONNA che

propone una sospensione di 30 minuti, CANNALIRE, il Sindaco, CANNALIRE, MEVOLI, QUARTA, DIDONNA e FUSCO.

Escono i consiglieri GUADALUPI, AGGIANO e DIDONNA.  
(Presenti n. 25 consiglieri ed il Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, con alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la proposta di sospensione di 30 minuti proposta dal consigliere DIDONNA, che ottiene il seguente risultato:

- ☐ Consiglieri presenti                      n. 25 ed il Sindaco
- ☐ Consiglieri votanti                      n. 25 ed il Sindaco
- ☐ Voti favorevoli                      n. 16 ed il Sindaco
- ☐ Voti contrari                      n. 9 (ANTONINO A., AGGIANO, CANNALIRE, CARBONELLA, FUSCO, GRECO, LUPERTI, GIANNACE, RACHIERO)
- ☐ Astenuti                      n. ///

Tanto premesso,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**APPROVA** la sospensione di 30 minuti.

Il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta alle ore 13.35.

---

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele ANTONINO, dopo la sospensione, esegue l'appello alle ore 14.19 assistito dal Segretario Generale Dott. Francesco Rosario ARENA e, constatata la presenza di n. 26 Consiglieri e del Sindaco, nonché l'assenza dei consiglieri ANTONINO A., D'ONOFRIO, LUPERTI, MASTROGIACOMO, ROSSI e STRIPPOLI, dichiara la validità della seduta.

Entra il consigliere LUPERTI.  
(Presenti n. 27 consiglieri ed il Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale apre nuovamente la discussione alla quale prendono parte il Dott. FALCO e i consiglieri QUARTA, SICILIA, QUARTA, LUPERTI, RACHIERO, MONETTI, DIDONNA, LUPERTI, CANNALIRE e, per dichiarazione di voto, QUARTA, BORROMEO,

CANNALIRE, RACHIERO e FUSCO.

Esce il consigliere GIANNACE.  
(Presenti n. 26 consiglieri ed il Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, con alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la proposta in oggetto così come emendata, che ottiene il seguente risultato:

- ☐ Consiglieri presenti                      n. 26 ed il Sindaco
- ☐ Consiglieri votanti                      n. 26 ed il Sindaco
- ☐ Voti favorevoli                      n. 18 ed il Sindaco
- ☐ Voti contrari                      n. 8 (AGGIANO, CANNALIRE, CARBONELLA, FUSCO, GRECO, LUPERTI, QUARTA, RACHIERO)
- ☐ Astenuti                      n. ///

Tanto premesso,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuel;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18.06.2025;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la votazione sopra espressa

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021, così come revisionato e validato per il periodo 2025-2027 con deliberazione di C.C. n. 51 del 10/06/2025, per l'anno 2025 prevede costi complessivi per € 28.400.000,00;

- 3) di dare atto che nell'anno 2025 è previsto un recupero evasione di € 2.000.000 e un ruolo TARI suppletivo corrispondente a € 1.600.000,00;
- 4) di dare atto che, considerati i punti precedenti, il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe TARI 2025 è pari a € 24.800.000,00, di cui parte fissa € 8.266.666,67 e parte variabile € 16.533.333,33;
- 5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "1" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
  - *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- 8) di stabilire che per l'anno 2025 il pagamento della Tari dovrà avvenire in 5 rate mensili con le scadenze di seguito riportate:
  - Unica soluzione 31 agosto 2025;
  - 1^ rata 31 agosto 2025;
  - 2^ rata 30 settembre 2025;
  - 3^ rata 31 ottobre 2025;
  - 4^ rata 30 novembre 2025;
  - 5^ rata 31 gennaio 2026;
- 9) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal Tuel, come dettagliato in premessa;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, l'immediata esecutività della proposta emendata, che ottiene il seguente risultato:

- |                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Consiglieri presenti | n. 26 ed il Sindaco                                                            |
| <input type="checkbox"/> Consiglieri votanti  | n. 26 ed il Sindaco                                                            |
| <input type="checkbox"/> Voti favorevoli      | n. 18 ed il Sindaco                                                            |
| <input type="checkbox"/> Voti contrari        | n. 8 (AGGIANO, CANNALIRE, CARBONELLA, FUSCO, GRECO, LUPERTI, QUARTA, RACHIERO) |
| <input type="checkbox"/> Astenuti             | n. ///                                                                         |

Tanto premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DICHIARA** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente disponibili in formato audio e video sulla piattaforma Digital4democracy al seguente link: <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/brindisi>, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza dell'intero dibattito).

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gabriele Antonino

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Rosario Arena

(atto sottoscritto digitalmente)



## COMUNE DI BRINDISI

Proposta di Delibera di Consiglio n°. 70 del 11/06/2025

**OGGETTO: INIZIO SEDUTA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNUALITA' 2025.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Condizioni:

Brindisi, 13/06/2025

Il Dirigente  
Gabriele Falco  
(parere sottoscritto digitalmente)



## COMUNE DI BRINDISI

Proposta di Delibera di Consiglio n° 70 del 11/06/2025

**OGGETTO: INIZIO SEDUTA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNUALITA' 2025.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Condizioni:

Brindisi, 13/06/2025

Il Dirigente  
**Gabriele Falco**  
(parere sottoscritto digitalmente)